



# Comune di LAURINO

## Provincia di Salerno

P.IVA 01044730651 – COD. FISC. 84000510655

P.zza A. Magliani, 84057 Laurino (SA) ☎ 0974/941014 📠 0974/941622

✉ E-mail: comunedilaurino@libero.it Pec: comune.laurino@asmepec.it

### Ordinanza n. 47 del 02/10/2026

**OGGETTO: PROROGA AL 15 OTTOBRE 2026 delle misure di prevenzione e contrasto del rischio incendi boschivi e disciplina in deroga delle operazioni di ripulitura dei castagneti da frutto nel territorio comunale.**

#### IL SINDACO

**VISTO** il D. Lgs. n. 267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 54, comma 4;

**VISTO** il D. Lgs. n. 1/2018, recante il "*Codice di protezione civile*" e in particolare l'art.3, comma 1, lett. c), che individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e l'art. 6, comma 1, che definisce le attribuzioni della predetta Autorità;

**VISTE** le Raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio 2026 prot. n. MIN\_MUSUMECI -0001714-P-26/05/2026;

**VISTA** la Legge n. 353 del 2000 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*";

**VISTO** l'art. 14, comma 8 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;

**VISTO** il decreto-Legge 8 settembre 2021, n. 120 coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155, recante: «Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile» ed, in particolare, le misure introdotte concernenti il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, anche con riferimento alle zone d'interfaccia urbano-rurale, nonché dell'apparato sanzionatorio;

**VISTA** la L.R. n.11 del 7 maggio 1996 "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del Suolo";

**VISTA** la Legge regionale n. 12 del 22/05/2017 e s.m.i. "*Sistema di Protezione Civile in Campania*";

**VISTO** il Regolamento Regionale 28 settembre 2017 n. 3, "*Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale*" e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. "*Norme in materia ambientale*";

**VISTO** il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

**VISTO** il "*Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2026-2028 con allegati*" approvato con DGR n. 364 del 09/07/2026;

**VISTO** il Decreto Dirigenziale n. 212 del 09/06/2026 con il quale è stato reso noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della Regione Campania, valevole dal 15 giugno e fino al 30 settembre 2026;

**RILEVATO CHE** con il citato Decreto Dirigenziale n. 212 del 09/06/2026, è stata precisata la suscettibilità di proroga del suddetto periodo, in dipendenza dell'andamento della campagna estiva AIB 2026;

**VISTO** il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 393 del 29/ 09 / 2026, avente ad oggetto: **"Decreto Dirigenziale n. 212 del 09 / 06 / 2026. Proroga, al 15 ottobre 2026, dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e modifica di alcuni dei divieti e obblighi vigenti, per il solo comparto castanicolo";**

**PRESO ATTO** che il predetto Decreto Dirigenziale n. 393 / 2026, per le attuali condizioni meteorologiche che continuano a favorire l'innescio e la propagazione degli incendi, nonché per il persistere dei roghi sul territorio regionale, ha prorogato al **15 ottobre 2026** il termine di conclusione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi in Campania, originariamente fissato al 30 settembre 2026;

**PRESO ATTO**, altresì, che il medesimo Decreto Dirigenziale n. 393/2026 ha previsto, esclusivamente per i Comuni individuati nell'elenco del provvedimento regionale, la facoltà dei Sindaci di adottare, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267 / 2000, ordinanze in deroga per consentire ai castanicoltori la ripulitura dei terreni dei castagneti da frutto mediante raccolta, concentramento e abbruciamento di ricci, fogliame e felci;

**CONSIDERATO** che il Comune di Laurino risulta espressamente ricompreso tra i Comuni interessati dal comparto produttivo del Marrone di Roccadaspide, individuati dal Decreto Dirigenziale n. 393/2026;

**RITENUTO**, pertanto, di dover adeguare le disposizioni contenute nella precedente Ordinanza Sindacale n. 16 dell'11/06/2026 alla proroga disposta dalla Regione Campania e di disciplinare, nel rispetto delle condizioni stabilite dal Decreto Dirigenziale n. 393/2026, le operazioni di abbruciamento nei castagneti da frutto;

**CONSIDERATO** che la deroga riguarda esclusivamente le operazioni di ripulitura dei castagneti da frutto mediante raccolta, concentramento e abbruciamento di ricci, fogliame e felci e non costituisce deroga generalizzata ai divieti vigenti in materia di incendi boschivi;

## **ORDINA**

### **1) Proroga del periodo di grave pericolosità.**

A decorrere dal 1° ottobre 2026 e fino al 15 ottobre 2026, sono prorogate sul territorio comunale di Laurino le misure, i divieti, gli obblighi e le prescrizioni previste dall'Ordinanza Sindacale n. 16 dell'11/06/2026 e dalla normativa statale e regionale vigente in materia di prevenzione degli incendi boschivi. Restano ferme tutte le disposizioni contenute nella predetta Ordinanza Sindacale, per quanto compatibili con il Decreto Dirigenziale regionale n. 393 del 29/09/2026.

### **2) Conferma dei divieti.**

Nel periodo prorogato restano confermati:

- **DIVIETO** di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. n. 152 del 2006);
- **DIVIETO** di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre (art. 25, c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012);
- **DIVIETO** di accendere fuochi all'aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);
- **DIVIETO** di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017):
  - usare motori o fornelli che producano faville o brace;
  - usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
  - far brillare mine;
  - fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio:
    - gettare fiammiferi o sigarette accese;
    - sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

• **DIVIETO** di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come "lanterne volanti", dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l'apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6, art.10, della legge 21 novembre 200, n.353 e ss.mm.ii..

### **3) Deroga esclusivamente per i castagneti da frutto:**

In deroga ai divieti sopra richiamati, esclusivamente nei castagneti da frutto presenti nel territorio comunale di Laurino, è consentita, per il periodo dal 1° ottobre 2026 al 15 ottobre 2026, la ripulitura del terreno mediante raccolta, concentramento e abbruciamento di ricci, fogliame e felci.

La deroga è finalizzata esclusivamente alla preparazione del terreno per la successiva raccolta delle castagne e non si estende ad altri materiali vegetali, residui agricoli, stoppie, erbe infestanti, rovi, potature o materiali diversi da quelli espressamente indicati.

### **4) Prescrizioni obbligatorie per l'abbruciamento**

Le operazioni di abbruciamento autorizzate ai sensi della presente ordinanza dovranno essere effettuate nel rigoroso rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) la bruciatura dovrà avvenire ad almeno 100 metri dai boschi;
- b) il materiale dovrà essere bruciato sul posto, in spazi liberi e sgombri da vegetazione secca;
- c) il materiale dovrà essere distribuito e bruciato in piccoli cumuli;
- d) l'abbruciamento potrà essere effettuato dall'alba alle ore 9:00;
- e) è vietato procedere all'abbruciamento in presenza di vento;
- f) dovrà essere assicurata la presenza continua di un numero adeguato di operatori, mai da soli;
- g) gli operatori dovranno essere dotati di idonee attrezzature e acqua per lo spegnimento;
- h) il focolare dovrà essere adeguatamente contenuto per impedire la ispersione di brace e scintille;
- i) il fuoco dovrà essere completamente spento prima di abbandonare il luogo;
- j) dovrà essere adottata ogni ulteriore precauzione utile a scongiurare il rischio di innesco e propagazione di incendi.

### **5) Comunicazione preventiva obbligatoria**

L'attività di abbruciamento dovrà essere comunicata almeno 48 ore prima di ciascuna operazione al Sindaco del Comune di Laurino, alla Stazione dei Carabinieri Forestali competente per territorio e al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

### **6) Sospensione in caso di elevata suscettività**

Le attività di abbruciamento autorizzate dovranno essere immediatamente sospese qualora la S.O.R.U. (Sala Operativa Regionale Unificata di protezione civile), emetta per il territorio comunale un "Avviso condizioni di suscettività all'innesco e propagazione di incendi boschivi" con livello di suscettività ALTA.

### **7) Vigilanza e controlli**

Gli Organi di Polizia, la Polizia Locale e gli altri Enti territorialmente competenti sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza. Il Comune provvederà, nell'ambito delle proprie competenze, alla ricognizione e sorveglianza delle attività di abbruciamento autorizzate in deroga.

### **8) Sanzioni**

Il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni contenuti nella presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 178-bis del Regolamento regionale n. 3/2017, fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative e penali previste dalla legge.

### **9) Conferma delle precedenti disposizioni**

Per tutto quanto non espressamente modificato o integrato dalla presente ordinanza, restano integralmente confermate le disposizioni, gli obblighi, i divieti, le prescrizioni e le misure di

prevenzione contenute nell'Ordinanza Sindacale n. 16 dell' 11/06/2026 e nella normativa statale e regionale vigente.

**DISPONE** che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di LAURINO, resa nota alla cittadinanza mediante le forme di pubblicità ritenute opportune.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a:

- Comando Polizia Municipale;
- Giunta comunale;
- Servizi dell'Ente;
- Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni;
- Comando Stazione Carabinieri di Laurino;
- Stazione Carabinieri Parco di Laurino;
- Direzione Provinciale viabilità di Salerno;
- Direzione Provinciale ANAS;
- Associazioni di volontariato di protezione civile;

nonché inviata per conoscenza a:

- Protezione Civile Regionale
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Salerno;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Salerno;
- Comando Polizia Provinciale di Salerno.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede competente, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104, recante il *"Codice del processo amministrativo"*.

IL SINDACO  
Dott. Ing. Francesco Gregorio

